


HOSPITALITY

La gestione del danno da vacanza rovinata

di **Leonardo Pietrobon**

Scopri
TEAMSYSTEM HOSPITALITY
Il software di gestione alberghiera piu' innovativo del mercato



Secondo quanto stabilito dall'**articolo 46 del D.Lgs. n. 79/2011**, come modificato dal **D.Lgs. n. 62/2018**, *“nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, **un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso** ed all'irripetibilità dell'occasione perduta. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza”*.

Il **danno da vacanza rovinata**, inteso come **disagio psicofisico** da mancata realizzazione di una vacanza programmata, è quel **pregiudizio al benessere psichico materiale** che il turista soffre per non aver potuto godere in tutto o in parte della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo, essendo la stessa intesa come periodo di rigenerazione delle proprie energie psicofisiche.

[CONTINUA A LEGGERE...](#)